

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "MANUEL FIORITO, ENRICO FRASSANITO E MARIO FRASCA"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/07/2009
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14 aprile 2012

Art. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle borse di studio intitolate a "Manuel Fiorito, Enrico Frassanito e Mario Frasca" istituite allo scopo di mantenere vivo nei giovani il ricordo del sacrificio di vite umane da parte delle nostre Forze Armate nelle missioni internazionali di pace.

Art. 2 – BORSE DI STUDIO

1. Sono istituite **cinque** borse di studio annuali dell'importo di **Euro 2.000,00** (duemila/00) lordi cadauna, da attribuirsi mediante pubblico concorso a favore di giovani studenti di spiccate attitudini agli studi, in possesso dei requisiti richiesti dai successivi articoli del presente Regolamento. Le borse di studio saranno così destinate:

n. 2 borse di studio del valore di euro 2.000,00 (duemila/00) cadauna al lordo delle ritenute di legge, riservate a studenti di Licei, statali o paritari, in tutte le articolazioni di indirizzo e/o sperimentazione;

n. 2 borse di studio del valore di euro 2.000,00 (duemila/00) cadauna al lordo delle ritenute di legge, riservate a studenti di Istituti Tecnici, statali o paritari, in tutte le articolazioni di indirizzo e/o sperimentazione;

n. 1 borsa di studio del valore di euro 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute di legge, riservata a studenti di Istituti Professionali, statali o paritari, in tutte le articolazioni di indirizzo e/o sperimentazione, a conclusione di corso di durata quinquennale.

2. Il predetto importo unitario potrà essere aggiornato d'ufficio al decorso di ogni quinquennio concorsuale, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istat rispetto all'anno precedente a quello in cui è disposto l'adeguamento, arrotondando l'importo rivalutato all'unità superiore di Euro se presenta qualsivoglia cifra decimale.

3. La concessione delle presenti borse non è considerata prestazione sociale agevolata.

Art. 3 – DESTINATARI

1. Al concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente Regolamento possono partecipare gli studenti che abbiano conseguito nell'anno di riferimento previsto dal bando il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi quinquennale di Istruzione Secondaria di secondo grado ai sensi della vigente normativa in materia, ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano anagraficamente residenti nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni. Tale requisito non è richiesto per i figli degli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Penitenziaria e alla Polizia di Stato;

b) siano di età non superiore ai **20 anni**. Tale limite si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del proprio genetliaco;

c) siano in possesso del citato Diploma conseguito presso Istituzioni scolastiche statali e paritarie, con votazione finale all'esame di Stato non inferiore a 98 centesimi.

d) presentino un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, riportante la situazione reddituale dell'anno precedente alla presentazione della domanda, non superiore a **Euro 30.000,00** (trentamila/00).

Art. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le borse di studio saranno attribuite ai primi cinque classificati secondo una graduatoria formata secondo i seguenti parametri con l'attribuzione dei relativi punteggi:

a) votazione riportata all'esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istruzione Secondaria di secondo grado:

- votazione di 100/100 con lode: punti 10;
- votazione di 100/100: punti 8;
- votazione di 99/100: punti 6;
- votazione di 98/100: punti 4;

b) media aritmetica dei voti conseguiti al termine del penultimo anno (scrutini finali) del corso di studi di Istruzione Secondaria di secondo grado, secondo la normativa vigente: punti corrispondenti alla media ottenuta arrotondata ai centesimi.

2. La predetta graduatoria è definita in ordine decrescente in base alla somma dei punteggi come sopra determinati.

3. In caso di parità di punteggio finale, la precedenza in graduatoria è accordata con riferimento ai seguenti elementi indicati in ordine di precedenza:

- stato di disabilità con invalidità riconosciuta ai sensi di legge pari o superiore al 66 per cento;
- maggiore votazione sub a), comma 1 del presente articolo;
- migliore media-profitto sub b), comma 1 del presente articolo;
- stato di orfano di entrambi i genitori;
- stato di orfano di un genitore;
- minore ISEE;
- minore età anagrafica;
- maggiore residenza anagrafica ininterrotta nel Comune di Verona.

Nell'eventualità di persistente parità le borse di studio saranno assegnate ad ognuno degli ex aequo suddividendole in parti uguali.

Nell'eventualità che le borse di studio non vengano assegnate a studenti di uno specifico indirizzo di studio tra i sopra citati, per assenza di candidati o per non idoneità dei candidati in quanto non in possesso dei requisiti richiesti, all'indirizzo di studio tra i restanti, per il quale il candidato secondo classificato abbia ottenuto il punteggio più alto tra i secondi classificati di tutti gli indirizzi. In caso di assoluta parità tra due candidati secondi classificati in indirizzi di studio uguali o diversi, l'assegnazione potrà avvenire come previsto al punto 3 lettera b dell'art. 4 del Regolamento del concorso.

Art. 5 – BANDO DI CONCORSO

1. Il competente Dirigente responsabile del servizio approva annualmente il bando che indice il concorso per il conferimento delle borse di studio.

2. Del bando sarà data diffusione e conoscenza con le modalità più opportune, oltreché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 6 – DOMANDE

1. Gli aspiranti dovranno far pervenire al Comune di Verona domanda di partecipazione redatta in carta semplice su moduli appositamente predisposti, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso ed in conformità alle prescrizioni in esso contenute.

2. Con la presentazione della domanda il candidato, oltre a quant'altro richiesto dal bando, è tenuto a dichiarare in forma di autocertificazione ai sensi di legge:

- il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, numero di recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3;
- le votazioni ottenute nelle singole materie di insegnamento ai sensi e per gli effetti della lettera b), comma 1 dell'art. 4;
- gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 3.

3. Gli Uffici provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai vincitori prima dell'erogazione della borsa di studio.

4. I dati personali forniti dai candidati, compresi quelli sensibili, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pertanto, il loro trattamento è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

In particolare, i dati personali sono raccolti, di norma, direttamente presso l'interessato e trattati, anche con l'utilizzo di modalità elettroniche, esclusivamente per l'espletamento del complesso dei prescritti adempimenti, operazioni e procedure amministrative, contabili, fiscali, di verifica e di controllo necessari per l'istruttoria, l'assegnazione ed erogazione delle presenti borse di studio e strettamente connessi e strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente. A tal fine, le operazioni eseguibili sono tutte quelle previste dall'art. 4, comma 1, lettera a) del succitato Decreto, con esclusione della diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Per rendere possibili i controlli sulla veridicità e conformità delle autocertificazioni presentate dai candidati, tutti i dati conferiti, così come la documentazione prodotta oggetto di verifica, potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni pubbliche certificanti per i necessari riscontri. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti ed enti privati ovvero diffusi esclusivamente nei limiti e nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 68 del predetto Decreto legislativo le attività dirette all'elargizione delle provvidenze di cui al presente Regolamento si considerano espletate per finalità di rilevante interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali particolari connesso alla procedura in parola è quindi riconducibile agli interventi contemplati dal medesimo art. 68.

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

1. Le domande sono esaminate dal Dirigente responsabile del servizio con predisposizione della relativa istruttoria e della graduatoria in base ai criteri contenuti nel presente Regolamento.

Tale graduatoria e relativa documentazione saranno esaminate da una commissione precedentemente nominata.

2. Sulla scorta di tale istruttoria, il predetto Dirigente procederà, con proprio provvedimento da pubblicarsi all'Albo Pretorio comunale, alle eventuali esclusioni, all'approvazione delle graduatorie e al conferimento delle borse, con declaratoria dei rispettivi nominativi e dell'indicatore finale che determina la posizione di classificazione dei candidati.

3. Le borse saranno erogate con apposito atto di liquidazione non appena esaurite le relative procedure amministrative e contabili.

4. L'esito del concorso potrà essere divulgato utilizzando i mezzi di comunicazione telematici, tra i quali, in particolare, la rete Internet comunale nella quale inserire le risultanze di cui al provvedimento dirigenziale richiamato al comma 2 del presente articolo. Inoltre, i nominativi degli assegnatari delle borse di studio potranno essere resi noti attraverso la stampa e il sistema informativo televisivo.

5. Il termine di tempo per la conclusione del procedimento di conferimento delle borse in parola con l'adozione del relativo provvedimento è determinato in 120 giorni, decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, salvo ricorrano particolari evenienze o esigenze istruttorie o disguidi non imputabili all'Amministrazione.